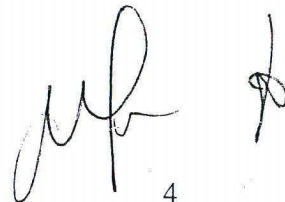


all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza. La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Alla carenza di manutenzione si accompagna peraltro la responsabilità della Regione anche in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali. E dette carenze sono riscontrabili, posto che è stata ravvisata una insufficienza strutturale della sezione idraulica del fiume, che presenta per l'intero percorso sezioni insufficienti, in rapporto alle portate massime al colmo transitabili; tanto da rendersi necessario per l'intera rete di scolo naturale del comprensorio Agro Nocerino Sarnese un intervento organico di ingegneria idraulica.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a., probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la

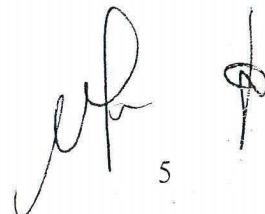


straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Deve invece essere esclusa la responsabilità del Consorzio di Bonifica. Per quanto debba ritenersi, come da sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione...."*, manca la prova che il Rio Palazzo rivesta le caratteristiche sopra indicate. L'onere di manutenzione dell'alveo sulla sola Regione Campania è peraltro stato espressamente indicato dal CTU nella propria relazione tecnica, e nessuna delle parti ha sollevato obiezioni o contestazioni, con ciò evidentemente riconoscendo la fondatezza delle conclusioni raggiunte dal CTU. Inoltre in relazione del 20.6.2006 (doc. 3 allegato alla relazione del CTU) rappresentanti del Genio Civile di Salerno e del Consorzio di Bonifica dichiaravano che le attività di manutenzione ordinaria dovevano ritenersi *"di competenza del Genio Civile di Salerno, che demanda, per la redazione della perizia di spesa e dei conseguenziali atti, compresa la esecuzione delle opere, al Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese, riservandosi l'alta sorveglianza dei lavori"*.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta essere stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Tribunale doversi riportare agli analitici accertamenti svolti dal consulente tecnico -ripetesi, non contestati dalle parti-, essendo la relazione svolta completa, logica e analiticamente descrittiva dei passaggi e degli accertamenti eseguiti per giungere alla determinazione del danno. Essendo in ricorso stata richiesta la condanna al risarcimento del danno unicamente in relazione alla perdita delle colture in atto -domanda reiterata in sede di precisazione conclusioni-, si ritiene non doversi disporre anche la condanna al pagamento di ulteriori importi versati per il riporto di terreno. Detta circostanza peraltro non è stata

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be 'JF' followed by a flourish. To its right are the initials 'P' and a small mark.

dedotta in ricorso, non è stata oggetto di prova, né risulta documentalmente provata la spesa.

Devesi pertanto condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale di € 366.830,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ultimo evento (26.9.2006) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Si ritiene equo, in considerazione della complessità dei rapporti esistenti tra Regione e Consorzio in ordine alla ripartizione delle responsabilità, compensare le spese di lite inerenti la domanda svolta nei confronti del Consorzio. A carico della Regione Campania sono le spese ulteriori, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spese, come da dispositivo; nonché le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Cascella Gennaro nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 7.11.2006; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

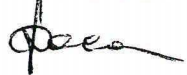
1) condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 366.830,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) dichiara compensate le spese di lite relative alla domanda svolta nei confronti del Consorzio di Bonifica;

3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 340,00 per spese, € 5.300,00 per onorari ed € 1.806,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; nonché al pagamento delle spese di CTU.

Napoli 7.6.2010.

IL GIUDICE EST.

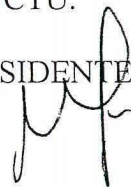


IL CANCELLIERE pos. ec. C1

(Enrico Gallozza)



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 9.6.2010

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(Enrico Gallozza)

